

# **CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN GINECOLOGIA**

**TRA**

**L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II**, nella persona del Commissario Straordinario, Dott. Vincenzo Viggiani, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Ospedaliera stessa, in Via Sergio Pansini n.5 80131 Napoli - P.IVA n. n. 06909360635

**E**

**L'AZIENDA USL TOSCANA SUD EST**, con sede legale in Arezzo Via Curtatone 54, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02236310518, nella persona del Dr. Enrico Desideri, non in proprio ma in qualità di Direttore Generale ed in esecuzione della deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_.

## **Premesso che**

-ai sensi di quanto stabilito nelle indicazioni organizzative allegate quale parte integrante e sostanziale della deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 1234 del 27 dicembre 2011"Indicazioni organizzative per la gestione diretta delle richieste di risarcimento per responsabilità civile verso terzi e operatori (RCT/RCO) è previsto che le Aziende sanitarie toscane, possono avvalersi di specialisti da ricercarsi nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con oneri a carico delle rispettive aziende;

-l'Azienda Usl Sud Est, con nota del ha richiesto all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II (di seguito indicata Azienda Ospedaliera) la stipula della convenzione;

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

## **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

L'Azienda Ospedaliera si impegna a fornire all'Azienda Usl Toscana Sud Est prestazioni di consulenza di Ginecologia a favore di pazienti provenienti dalla Medicina Legale sede di Arezzo dell'Azienda Usl Toscana Sud Est, in relazione a richieste di risarcimento per responsabilità civile.

Le prestazioni consisteranno, a seconda dei casi, nell'esame obiettivo del paziente e/o nella valutazione della documentazione clinica, con stesura di relazione/parere

specialistico trasmesso alla Medicina Legale sede di Arezzo dell'Azienda Usl Toscana Sud Est

#### **ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni oggetto del presente atto verranno svolte presso l'Azienda Ospedaliera dal Prof. Carmine Nappi, Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso la Scuola di Medicina e Chirurgia e Direttore del Dipartimento Assistenziale ed attività integrata di Ostetricia, Ginecologia e Urologia dell'AOU Federico II, al di fuori dell'orario di servizio da questi dovuto all'Azienda di appartenenza, con la precisazione che le visite saranno effettuate nell'ambito già dedicato dal professionista alla libera professione intramuraria.

L'Azienda Usl Toscana Sud Est per il tramite della struttura di Medicina Legale sede di Arezzo, avrà cura di trasmettere la richiesta delle prestazioni direttamente al Prof. Nappi via mail o via telefono.

Le prestazioni dovranno essere svolte compatibilmente con le esigenze di servizio e previo accordo tra il Prof. Nappi e la Medicina Legale sede di Arezzo dell'Azienda Usl Toscana Sud Est.

La relazione finale sarà trasmessa dal Prof. Nappi alla Medicina Legale sede di Arezzo dell'Azienda Usl Toscana Sud Est

#### **ART. 3 - COMPENSI PER L'ATTIVITA' SVOLTA**

L'Azienda Usl Toscana Sud Est rimborserà alla Azienda Ospedaliera Universitaria Federico la somma che sarà concordata con il professionista per singola consulenza medico-legale (esame del paziente, valutazione della documentazione, stesura della relazione e del parere, ecc).

#### **ART. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

A fronte dell'attività espletata dal Prof. Nappi verrà emessa dall'A.O.U. Federico II la relativa fattura elettronica, prevista dalla vigente normativa.

La ASL Toscana Sud Est liquiderà il dovuto all'Azienda entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate IBAN: IT260010100359510000030036.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II provvederà, quindi, a corrispondere al dirigente medico interessato il compenso a lui dovuto, secondo quanto stabilito dal regolamento aziendale A.L.P.I.

## **ART. 5 - –RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

La responsabilità civile verso terzi è a carico dell'Azienda Ospedaliera relativamente al rischio professionale connesso all'attività sanitaria del proprio personale, secondo le modalità organizzative vigenti in Azienda.

## **ART. 6 – PRIVACY**

Il personale impegnato nell'attività dedotta in convenzione è soggetto all'osservanza del segreto professionale ed in particolare alla normativa prevista dal Codice sulla Privacy.

In particolare l'Azienda USL Toscana Sud Est. individua l'Azienda Ospedaliera in relazione al trattamento di dati di cui al presente provvedimento, **RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003.

L'Azienda Ospedaliera nell'effettuare le operazioni e i compiti affidati, si impegna ad attenersi al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali; in particolare si impegna a:

- effettuare il trattamento dei dati in modo lecito e corretto, nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge;
- assumere le misure necessarie per evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- non effettuare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati trattati qualora non previste da norme di legge o di regolamento;
- limitare l'accesso ai dati all'espletamento delle proprie mansioni e delle attività trasferite;
- informare il Titolare in caso di incidente di sicurezza;
- predisporre e trasmettere con cadenza annuale, qualora richieste, le informazioni necessarie per la redazione, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento programmatico sulla Sicurezza;
- fornire in ogni momento le informazioni richieste e segnalare ogni questione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni.

La presente nomina:

- non contempla attribuzioni di responsabilità relativamente all'esattezza, aggiornamento, completezza, non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità del trattamento, che restano in capo al Titolare del trattamento;
- non contempla attribuzioni di responsabilità relativamente all'ottemperanza ad altri obblighi normativi quali prestazione dell'informativa e acquisizione del consenso dell'interessato, che restano, qualora previsti dalla normativa, in capo al Titolare del trattamento.

E' altresì compito dell'Azienda USL Toscana Sud Est. provvedere ad una idonea informativa nei confronti dei pazienti afferenti alle proprie strutture .

#### **ART. 7 - DECORRENZA E DURATA**

La presente convenzione ha durata di anni due a decorre dalla data di sottoscrizione. E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato riconosciuto ad entrambe le parti, da comunicare con preavviso di almeno 60 giorni a mezzo raccomandata a/r.

#### **ART. 8 - SPESE**

Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico dell'Azienda USL. Toscana Sud Est. Essa verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che avrà interesse a farlo.

Letto approvato e sottoscritto

Data \_\_\_\_\_

Il Commissario Straordinario

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

Dott. Vincenzo Viggiani

\_\_\_\_\_

Il Direttore Generale

Azienda USL Toscana Sud Est

Dott. Enrico Desideri

\_\_\_\_\_